

Dottori commercialisti e Revisori Contabili
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Bolzano, 18 gennaio 2019

Dott. **Alessandro Steiner** Dott. **Ivo Senoner**
Dott. **Fabrizio Rossi** Dott. **Roberto Pedrotti**
Dott.ssa **Barbara Giordano** Dott.ssa **Valeria D'Allura**

Spett.le

Consulenti del lavoro – Arbeitsrechtsberater
Dott. **Loris De Bernardo** Dott. **Thomas Weissensteiner**

CLIENTELA

Collaboratori – Mitarbeiter
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater:
Dott.ssa **Gianna Sblandano** Dott. **Markus Siller**

LORO SEDI

Consulenti del Lavoro – Arbeitsrechtsberater:
Rag. **Daniele Colaone** **Manuel Colaone**

Dott. **Daniel Menestrina** Dott. **Andrea Venturini**
Dott. **Simon Kofler** Dott. **Marco Fonio**

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2019 E ALTRE NOVITA' FISCALI

A) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 145 del 30.12.2018, ovvero la c.d. "legge finanziaria 2019". Tra le varie novità contenute nel provvedimento rileviamo, in particolare, le seguenti:

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e occupazione

Viene introdotto, a decorrere dal 2019, un regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti che consente di applicare un'aliquota IRES ridotta al 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, nei limiti della somma degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Estensione del regime forfetario

Cambia il regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014. Le soglie di ingresso vengono aumentate a 65 mila euro. In particolare, rientrano nel regime agevolato i contribuenti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Vengono introdotte alcune modifiche per favorire l'ingresso nel regime come p.es. la possibilità di accedere al regime agevolato anche se si è titolari di reddito da lavoro dipendente e/o pensione.

Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale

Viene riproposta, con efficacia dal 01.01.2019, l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8%. L'estromissione viene prevista per gli immobili strumentali per natura posseduti al 31.10.2018.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate – Proroga

Viene confermata la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate alla data del 01.01.2019. L'aliquota sostitutiva, a differenza dei precedenti anni, è stata innalzata ai seguenti importi:

1. 11% per le partecipazioni qualificate;
2. 10% per le partecipazioni non qualificate;
3. 10% per i terreni.

Cedolare secca - Estensione ad immobili C/1 e modifica acconto

Viene introdotta l'applicazione della cedolare secca al 21% ai contratti stipulati solo nel 2019 relativi ad unità classificate nella categoria C/1 di superficie fino al 600 metri quadri (escluse le pertinenze), e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici di recupero del patrimonio edilizio, bonus mobili e bonus verde – Proroga

Vengono prorogate alle spese sostenute fino al 31.12.2019 le agevolazioni maggiorate previste in materia di recupero edilizio e risparmio energetico senza modifiche sostanziali. Vengono inoltre prorogati il bonus arredi e il bonus verde.

Proroga iper ammortamento

Viene prorogata l'agevolazione del c.d. "iper ammortamento" che consente di aumentare, ai fini del calcolo degli ammortamenti, il costo di acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive situate in Italia a favore delle imprese che effettuano investimenti secondo il modello industria 4.0. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 2019 o entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Bonus giovani eccellenze

È introdotto uno sgravio totale annuale fino ad un massimo di 8 mila euro nel caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti stabili nel 2019. Riguarda i datori di lavoro privati che assumono i soggetti con i seguenti requisiti:

- ✓ laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima di aver compiuto 34 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute;
- ✓ dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto 30 anni, in Università statali o non statali legalmente riconosciute.

B) In occasione inoltre della conversione in legge n.136/2018 del DL n. 119/2018, il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale. Segnaliamo, in particolare, i seguenti interventi:

Modifiche in merito alla fatturazione elettronica

Per effetto di quanto previsto dalla legge di conversione, vengono inclusi tra i soggetti esonerati dall'emissione della fatturazione elettronica anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario (L. 398/91) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Per il 2019 ai soggetti che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera), con riferimento alle informazioni già trasmesse, è preclusa la possibilità di emettere fattura elettronica.

Chiarimenti sull'emissione della fatturazione elettronica

Per quanto riguarda le regole generali di emissione delle fatture, è ribadito che per il primo semestre 2019 la data di emissione della fattura coincide con il momento di effettuazione dell'operazione. Nel file XML va, dunque, sempre indicata la data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA (art. 6 del DPR 633/72) anche se l'effettivo invio al Sistema di Interscambio avviene con qualche giorno di ritardo, beneficiando tra l'altro della disapplicazione delle sanzioni se l'invio avviene entro il termine della liquidazione dell'IVA a debito. Pertanto, richiamando le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2018 che consente l'invio della fattura elettronica con un "minimo ritardo" rispetto alla data riportata sul documento, è chiarito che nessuna sanzione potrà essere applicata nel caso in cui una fattura

elettronica sia emessa con data 31 gennaio 2019 e venga trasmessa al Sistema di Interscambio p.es. il giorno 2 febbraio 2019.

Si ricorda di monitorare con attenzione i flussi di invio dei file XML rispetto all'accettazione da parte del Sistema di Interscambio e della consegna degli stessi.

Inoltre, il nostro studio oltre ai servizi informatici messi a disposizione (APP, TIC, Digital Hub) provvederà ad inviare assieme alla delega di versamento dell'IVA una lista di tutte le fatture attive e passive facente parte della liquidazione IVA del mese/trimestre, onde poter accertare l'eventuale assenza di fatture emesse o ricevute, anche in modo anomalo (cartacei, pdf, word ecc.).

Rottamazione ruoli

Viene confermata, in linea di massima, la struttura generale della definizione agevolata dei ruoli consegnati all'Agente per la Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017. Per aderire alla definizione agevolata il contribuente deve presentare, entro il prossimo 30.04.2019, una dichiarazione tramite il modello DA-2018.

Stralcio cartelle fino a 1.000,00 euro

In occasione della conversione in legge è stato confermato l'annullamento, automatico, alla data del 31.12.2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010.

Definizione liti pendenti

La legge di conversione, in materia di definizione delle liti, prevede che in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate (nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto), le liti possono essere definite con il pagamento di percentuali ridotte sul valore della lite.

C) Altre novità introdotte dal 2019

ESTEROMETRO

Viene prevista l'introduzione di un nuovo adempimento, l'esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere: per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Il termine per effettuare la comunicazione dei dati è l'ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l'adempimento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione. Il provvedimento ha poi specificato che "per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva". Ad

Steiner - Senoner & Partners

esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l'adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

La trasmissione della fattura elettronica emessa per le operazioni verso operatori esteri riportando come codice destinatario XXXXXXXX e nel campo identificativo fiscale IVA la partita IVA comunitaria e per i soggetti extra UE il codice OO 999999999999, comporterà l'esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti, distinti saluti

Steiner-Senoner & Partner

39100 **Bolzano** Via Galilei 2/A
39049 **Vipiteno** Via Frundsberg 9
39048 **Selva Gardena** Via Plan 48
39046 **Ortisei** Via Amaria 43
39055 **Laives** Via San Giacomo 172
39012 **Merano** Via Piave 23

39100 **Bozen** Galileistrasse 2/A
39049 **Sterzing** Frundsbergstr. 9
39048 **Wolkenstein** Plan 48
39046 **St. Ulrich** Arnariastr. 43
39055 **Leifers** St. Jakobstr. 172
39012 **Meran** Piavestr. 23

Tel. 0471265975 Fax 0471265998 E-Mail bolzano@studio-datafin.it
Tel. 0472765232 Fax 0472766861 E-Mail sterzing@studio-datafin.it
Tel. 0471794189 Fax 0471773006 E-Mail gardena@studio-datafin.it
Tel. 0471796766 Fax 0471789217 E-Mail gardena@studio-datafin.it
Tel. 0471250001 Fax 0471254098 E-Mail laives@studio-datafin.it
Tel. 0473221280 Fax 0473207035 E-Mail merano@studio-datafin.it